



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO	
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	
Articolo 9 - Entrata in vigore	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP/Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e TOSAP/Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi al 31/12/2023.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti relativi alle entrate comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza al concessionario a mezzo pec all'indirizzo **definizioneagevolata.sogetspa@pec.it**, entro il 31/07/2026 sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del

Comune, che sarà messo a disposizione nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate con cui intende estinguere il debito.

2. Il concessionario entro il 31/10/2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 18 rate mensili, con scadenza prima rata al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno del mese (per importi fino a 2.700,00);

c) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili, con scadenza prima rata al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno del mese (per importi da 2.700,01 fino a 5.400,00)

d) ovvero, versamento nel numero massimo di 48 rate mensili, con scadenza prima rata al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l'ultimo giorno del mese (per importi da 5.400,01 in poi);

e) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni

di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la

presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

COMUNE DI CAROSINO

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere sull'approvazione del Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali prevista ai sensi dell'art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

ESAMINATA la proposta di regolamento in questione;

VISTE le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale, con particolare riferimento alla procedura suddetta;

PREMESSO CHE:

- il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- la Legge n. 111 del 09/08/2023 di delega al Governo per la riforma fiscale ha dettato i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province; in particolare:
 - l'art.14 comma 1), lett. f, punto 3, ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;
 - la lettera g) dello stesso articolo ha attribuito agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025, all'art.1, commi 102-110, ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma 107, della Legge di Bilancio 2026, le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli Enti stessi;

RITENUTO, altresì, che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune sia per il debitore. Il Comune, infatti, avrà la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, di abbattere costi amministrativi e di contenzioso, di ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità. Parallelamente, il debitore ha possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e/o degli interessi;

RITENUTO che le finalità dell'istituto sono:

- il miglioramento dei livelli di riscossione;
- la riduzione dei crediti di difficile esigibilità;
- la deflazione del contenzioso.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

VERIFICATO che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Tutto ciò premesso e dopo le verifiche di cui sopra, l'Organo di Revisione,

ESPRIME:

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2026 concernente "approvazione del Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali prevista ai sensi dell'art. 1 commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n.199 (LEGGE DI BILANCIO 2026)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla propria residenza, 08 aprile 2026

L'organo di revisione



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 APRILE 2026

Convocazione della seduta protocollo n. 4709 del 09/04/2026

L'anno duemilaventisei addì **quindici del mese di aprile** alle ore 18.30 nella sede Comunale convocato nei modi e nei termini previsti dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale del Comune di CAROSINO in seduta ordinaria di **prima** convocazione. Il Segretario alle ore 18.50, ha verificato, previo appello nominale, la sussistenza del numero necessario a rendere legale l'adunanza:

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1 (Saverio Cosimo ZINGAROPOLI)

Assume la Presidenza dell'odierna adunanza il Sindaco Onofrio DI CILLO, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Leonardo MARANGI.

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.

Prima di procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno il Sindaco comunica che, con nota pervenuta in data odierna, il Consigliere Zingaropoli ha comunicato la propria assenza alla seduta di Consiglio per impegni sopravvenuti.

RESOCONTO DELLA VOTAZIONE DEL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199 – APPROVAZIONE

Il Presidente passa, la parola all'Assessore Guarini che relaziona sul punto all'ordine del giorno, illustrando il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

Interviene il Consigliere Causo il quale ritiene che i condoni nascondono sempre delle problematiche, poiché vi è il rischio di favorire chi non paga a discapito della collettività. Ciononostante ammette che il recupero dei crediti è particolarmente complesso per gli Enti locali e quindi il ricorso a questo strumento può rappresentare un'opportunità per le casse comunali pertanto dichiara l'astensione.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti	12
Assenti	1 (Saverio Cosimo ZINGAROPOLI)
Favorevoli	9
Contrari	NESSUNO
Astenuti	3 (Bruno CAUSO, Vito LANEVE, Tiziana MONTAGNOLO)

Il Presidente proclama l'approvazione.

Successivamente per separata votazione pone in votazione l'immediata eseguibilità per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti	12
Assenti	1 (Saverio Cosimo ZINGAROPOLI)
Favorevoli	9
Contrari	NESSUNO
Astenuti	3 (Bruno CAUSO, Vito LANEVE, Tiziana MONTAGNOLO)

Il Presidente del Consiglio Comunale
Sindaco Onofrio DI CILLO

Il Segretario Comunale
Dott. Leonardo Marangi